


3 aprile 2014

Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi

Punti chiave



1. Con la revisione parziale, entrata in vigore il 1° marzo 2013, della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) sono state modificate le basi legali dell'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA). Inoltre, il Consiglio federale ha impartito alla FINMA nuovi mandati, esortandola a disciplinare in maniera più precisa le disposizioni sancite dall'OICol. L'OICol-FINMA viene pertanto rivista, nell'ottica di rafforzare la protezione degli investitori e salvaguardare l'accesso al mercato alla luce degli standard nazionali e internazionali modificati.
2. La revisione dell'OICol-FINMA si traduce in una modernizzazione e una semplificazione dell'ordinanza. Le disposizioni ridondanti e non più attuali vengono stralciate oppure modificate; in tal senso il fatto di riportare le disposizioni sui prodotti e gli istituti sotto due diversi titoli (titolo 1 e 2) ne migliora la coerenza.
3. La Circolare FINMA 2008/37 «Delega da parte della direzione del fondo / SICAV» viene abrogata e, in base a un approccio basato su principi, integrata nell'OICol-FINMA (art. 66 P-OICol-FINMA). Nel contempo vengono coinvolti i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. I principi sulla delega dei compiti non vengono modificati. Inoltre, in casi motivati devono essere contemplate delle deroghe, per esempio per le imprese start-up.
4. I modelli di misurazione del rischio per i derivati vengono rielaborati. Per quanto riguarda il calcolo del rischio mediante l'approccio Commitment II, in conformità alla normativa europea nella determinazione dell'impegno complessivo si prescinde dal calcolo del rischio in diverse categorie di rischio (art. 35 segg. P-OICol-FINMA). La misurazione avviene mediante il calcolo del valore di mercato del corrispondente sottostante del derivato (equivalente del sottostante). Per quanto riguarda l'approccio per modelli ci si avvale di criteri che prevedono necessariamente l'impiego di tale approccio (art. 33 cpv. 3 P-OICol-FINMA).
5. Al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dalla gestione delle garanzie, in una sezione centrale vengono introdotti requisiti concernenti la gestione e la custodia delle garanzie, che comprendono tutte le tecniche d'investimento e le operazioni con i derivati OTC (art. 50 segg. P-OICol-FINMA). Le garanzie devono pertanto avere una liquidità elevata, essere valutate giornalmente ed essere emesse da un'emittente con elevata solvibilità che sia indipendente dalla controparte. Vengono inoltre posti ulteriori requisiti alla custodia e alla gestione delle garanzie.
6. Con la revisione dell'OICol, nell'art. 73a è stata integrata la possibilità di istituire strutture *master-feeder* e alla FINMA è stato impartito il mandato di disciplinare ulteriori dettagli in materia. Negli articoli 56–64 P-OICol-FINMA vengono concretizzati i requisiti concernenti le strutture *master-feeder*. Rivestono un ruolo centrale la trasparenza nei confronti dell'investitore del fondo *feeder*, la collaborazione tra fondi *master* e *feeder*, l'impedimento di conflitti d'interesse e la protezione degli investitori del fondo *feeder* al momento dello scioglimento del fondo *master*.

7. Nell'art. 12a OICol i titolari dell'autorizzazione sono ora esplicitamente tenuti a garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata che comprenda l'intera attività operativa. Il P-OICol-FINMA precisa, agli art. 67 segg., i requisiti minimi concernenti la gestione del rischio per direzione del fondo, SICAV e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.
8. Essi sono tenuti a emanare direttive interne che comprendano il contenuto minimo dell'art. 68 P-OICol-FINMA. In questo modo viene garantito che tutti i rischi dell'intera attività operativa siano rilevati e che il controllo e il rendiconto avvengano in maniera regolare.
9. In conformità all'art. 78 P-OICol-FINMA, le banche depositarie devono introdurre direttive interne per il controllo della direzione del fondo o della SICAV ai sensi dell'art. 73 cpv. 3 LICol. Esse contengono in particolare anche informazioni concernenti l'organizzazione e le competenze della funzione di controllo, i tipi di controllo, i principi concernenti il piano e il processo di controllo, dati sui processi di *escalation* e sulla rendicontazione.
10. Per quanto riguarda i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, i dettagli concernenti il calcolo della soglia *de minimis* ai sensi dell'art. 1b cpv. 1 OICol e l'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 lett. b OICol vengono disciplinati dagli art. 73 segg.
11. In virtù della revisione del diritto contabile sancito dal Codice delle obbligazioni (CO), il titolo «Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione» è stato adeguato al nuovo diritto contabile.
12. Il titolo «Audit e rapporto di audit» è stato adeguato in base alle modifiche apportate all'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA), pertanto vengono stralciate ulteriori parti di questo titolo.